Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Sentenza n. 136 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema decisione del 22 marzo 2022, deposito del 3 giugno 2022 comunicato stampa del 3 giugno 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze n. 123 del 2020 e n. 139 del 2021

parole chiave:

RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO – VITALIZI CONSIGLIERI REGIONALI

disposizioni impugnate:

- art. 2, 3 e 4 della <u>legge regionale Trentino Alto-Adige n. 5 dell'11 luglio 2014</u>, l'art. 15 della <u>legge regionale Trentino Alto-Adige n. 6 del 21 settembre 2012</u> e l'art. 3 della <u>legge regionale Trentino Alto-Adige n. 4 del 28 ottobre 2004</u>, nella parte in cui introduce l'art. 4-bis della legge regionale Trentino Alto-Adige n. 2 del 26 febbraio 1995

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 10, 11, 42, 64, 66, 68, 69, 97 e 117 della <u>Costituzione</u>, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU

dispositivo:

inammissibilità / infondatezza

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in due riprese dal Tribunale ordinario di Trento censurano alcune disposizioni di legge che hanno inciso negativamente sull'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti.

Nel merito, una prima questione posta dal giudice rimettente riguardava la competenza in tema di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali. La Consulta ribadisce la sua costante giurisprudenza, che riconosce ampia autonomia alle singole Regioni sul tema, potendo ricondurrsi tale materia alla disposizione statutaria che attribuisce alla potestà esclusiva regionale la competenza con riguardo all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto e all'autonomia finanziaria e regolamentare.

Ancora, il rimettente denuncia la violazione dell'indirizzo del legislatore nazionale in tema di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. In questo senso andrebbe letto, secondo la Corte trentina, l'art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174/2012 che prevede il passaggio al sistema di calcolo contributivo del vitalizio. Secondo la Consulta, al contrario, nel caso di specie la normativa regionale non si pone in contrasto con l'indirizzo nazionale, in quanto quest'ultimo, essendo volto a stabilire un

principio di razionalizzazione e riduzione della spesa per il funzionamento del sistema politico, non riguarda i trattamenti in corso di erogazione.

La cifra più innovativa della sentenza sta però nella decisione della Corte sulla paventata lesione del principio del legittimo affidamento dei percettori dei vitalizi, che a seguito dell'introduzione della normativa sindacata vedono ridotti i loro trattamenti economici (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà). Secondo la Consulta, le norme indubbiate non ledono il principio suddetto in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà e di equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da esso promosse; dall'altro lato, nella forma in cui sono rese, non ledono il principio di ragionevolezza. Infatti, l'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in questi trattamenti, è stata ritenuta dalla Corte preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento, considerato anche l'ammontare del trattamento che le misure riduttive consentono di mantenere.

Francesco Severa